

N. 1321/2018 R.G.



TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:

_____, rappresentato e difeso dagli avv.ti _____ ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in _____, come da
procura in atti;

Attori

contro

_____, elettivamente domiciliato in Canelli, via Alfieri n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Paolo Lanzavecchia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,

Convenuto

e

_____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in _____, come da
procura in atti

Terza chiamata

CONCLUSIONI

Per la parte attrice:

*“si insta affinché il Tribunale Ill.mo, contariis rejectis, voglia,
- previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse;*



- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. _____ in conseguenza del sinistro allo stesso occorso in data 4/9/2013;

- condannare , conseguentemente, il Sig. _____ chi per esso, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. _____, stimati in € 51.899,43 o in quell'altra misura meglio vista e ritenuta che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge”.

Per la parte convenuta:

“In via istruttoria, nell'ipotesi in cui la causa venisse rimessa in istruttoria, anche in sede di appello Si insiste sulla richiesta di ammissione di perizia medico legale sulla persona del signor _____ al fine di determinare l'entità della lesione subita dal medesimo in occasione del sinistro del 04-09-2013. Nel merito contrariis rejectis, accertare che il sinistro che ha visto coinvolto il signor _____ si è verificato unicamente per fatto del danneggiato, il quale, con la propria condotta imprudente ed imprevedibile, ha eliso il necessario collegamento eziologico tra il fatto e l'evento dannoso e per l'effetto Respingersi per i motivi di cui in narrativa la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto; In via subordinata Accertare la condotta colposa del sig. _____, diminuire la responsabilità del sig. _____ nella percentuale che verrà accertata nel presente giudizio; In caso di accoglimento delle domande di risarcimento danno dell'attore, dichiarare tenuta la società _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e garantire il signor _____ dal risarcimento di tutti i danni subiti dal signor _____ in occasione del sinistro avvenuto in data 04.09.2013. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso ex art. 15 L.P., oltre ancora I.V.A. e C.P.A. come per legge, da disporsi in solido a carico dal sig. _____ e della società _____ x art 1917 c.c. 3°comma c.c.”.

Per la parte intervenuta:

“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale Ill.mo:
nel merito ed in via principale: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, porsi a carico della terza chiamata le sole somme dovute all'attore, alla luce della espletanda istruttoria;



in via istruttoria: ammettersi le prove per testi e per interrogatorio dedotte ed in caso di ammissione di prove avverse, escutersi il teste in prova contraria;

in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari, 15% spese generali, cpa ed iva di legge, ctu e ctp e successive occorrende”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 5.4.2018 _____ ha convenuto in giudizio _____ per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorsogli in data 4.9.2013, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento in suo favore dei danni subiti.

In particolare, a sostegno della proposta domanda, l'attore allegava che in data 4/9/2013, _____, “mentre si trovava a transitare nel campo” sito nel Comune di _____ località _____, strada _____ all'altezza del civico _____ veniva investito dal trattore Landini Legend 130, tg. _____ di proprietà e condotto dal _____, il quale, non avvedutosi della sua presenza, effettuando una manovra in retromarcia lo urtava, provocandone la caduta e schiacciandogli la gamba destra con il trattore.

In conseguenza del trauma così subito _____ subiva la frattura della tibia e del calcagno, per la riduzione dei quali veniva sottoposto ad intervento chirurgico.

I danni complessivamente riportato venivano infine quantificati sulla base della perizia medico-legale di parte effettuata dal dott. _____ (in atti), che riconosceva all'odierno attore un danno biologico permanente pari al 15-16%, oltre ad una invalidità totale di 17 giorni, una invalidità del 75% per 40 giorni, una invalidità al 50% per 60 giorni e una invalidità al 25% per 60 giorni.

L'attore chiedeva pertanto il risarcimento di tali danni, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute.

Con comparsa del 14.6.2018 si costituiva in giudizio il convenuto, contestando integralmente la fondatezza della pretesa di parte attrice, e negando, in particolare, la propria responsabilità nella causazione del sinistro. In ogni caso, chiedeva, ed otteneva, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice _____ con la quale il convenuto aveva stipulato polizza assicurativa relativa al rischio da responsabilità civile da circolazione del trattore coinvolto nel sinistro.

Con comparsa del 2.1.2019 si costituiva in giudizio la terza chiamata, eccependo, in primo luogo, l'inoperatività della polizza assicurativa in relazione al sinistro in oggetto e contestando comunque, nel merito, la sussistenza della responsabilità dell'assicurato nella causazione del sinistro in oggetto.



La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove orali, all'esito delle quali il Tribunale rigettava l'istanza di CTU medico-legale formulata dalla parte attrice.

La causa veniva quindi trattenuta a decisione all'udienza del 19.2.2020, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti di cui all'art. 190 c.p.c..

* * *

L'azione proposta da _____ è infondata, e deve pertanto essere respinta.

L'attività istruttoria esperita nel corso del giudizio non consente, infatti, di ritenere sussistente la dedotta responsabilità del convenuto in relazione al sinistro occorso all'attore in data 4.9.2013.

Nessuno dei testimoni escussi ha, in particolare, fornito indicazioni utili a ritenere provata la sussistenza di profili di colpa ascrivibili alla condotta tenuta da _____

Posto che risulta pacifico, siccome non contestato (ad, anzi, ammesso anche dall'attore in sede di interrogatorio formale), che l'odierno convenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il sinistro, si trovava alla guida del proprio trattore intento ad eseguire lavori agricoli in un campo, e che in tali circostanze il trattore, in fase di retromarcia, ha investito _____, non è stato in alcun modo dimostrato che _____ abbia tenuto una condotta imprudente, negligente o imperita, né, comunque, che avrebbe potuto evitare l'evento con una condotta maggiormente accorta.

Al riguardo, entrambe le testimoni escusse, _____, hanno riferito di non aver assistito al sinistro, ma di aver visto, a distanza di circa 50 metri, _____ in piedi vicino al trattore condotto da _____, pochi istanti dopo, di aver visto quest'ultimo soccorrere il padre ferito, caricandolo in auto per portarlo in ospedale.

I testimoni non hanno quindi fornito indicazioni utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.

L'attore, al riguardo, ha riferito di essersi avvicinato al trattore per parlare al _____ e che questi, non essendosi accorto della sua presenza, lo aveva investito facendo retromarcia.

Anche volendo dare pieno credito alla versione dei fatti resa dall'attore (comunque contestata dal convenuto, secondo cui il padre avrebbe invece tentato di salire all'interno dell'abitacolo mentre il trattore era in movimento, perdendo la presa e cadendo a terra), la condotta da questi tenuta apparirebbe comunque idonea ad escludere la responsabilità di _____

L'attore, infatti, risulta aver agito con grave negligenza, essendosi avvicinato ad un trattore in movimento, durante una fase di lavorazione agricola, per di più posizionandosi da tergo, rendendo così oltremodo difficoltoso, per il conducente, avvedersi della sua presenza.



infatti, non stava circolando su sede stradale, ma era intento ad eseguire lavori all'interno di un campo, e, ancorché sapendo (sempre aderendo alla prospettazione attorea) che il [] stava effettuando il taglio di alcuni alberi nei paraggi, non poteva comunque prevedere la sua presenza, o quella di altri, dietro al suo trattore.

Del resto, lo stesso [] ha riferito che, prima di avvicinarsi, aveva "provato anche a chiamarlo facendo gesti con le mani", e, quindi, non poteva non essersi reso conto del fatto che il [] non si era accorto della sua presenza, ciò che, a maggior ragione, avrebbe dovuto indurlo ad evitare di avvicinarsi al veicolo, posizionandosi nella parte posteriore, ove il conducente non poteva vederlo né, verosimilmente, sentirlo, stante la naturale rumorosità del mezzo agricolo.

Per tali ragioni, la condotta tenuta dall'attore appare quindi idonea ad escludere del tutto la responsabilità di []

L'azione proposta da [] deve pertanto essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14, seguono la soccombenza.

L'attore deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte convenuta e dalla terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,

- rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna l'attore alle rifusioni delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata, che liquida in € 1.700,00 ciascuna, oltre accessori di legge.

Asti, 14.7.2020

Il giudice
Dott. Andrea Carena

